

che il Vescovo voglia usare, segnatamente per la correzione secreta, giusta il Tridentino, di cui abbiamo parlato innanzi.

§ 5.

Ammonizioni canoniche.

“ VI. Le canoniche ammonizioni si applicano o in forma paterna e secreta (anche per lettera o interposta persona), ovvero in forma legale, facendone però sempre risultare da qualche atto la esecuzione. ”

L'ammonizione canonica è il secondo dei rimedii preventivi, indicati dalla Istruzione, e giova considerarla attentamente.

Abbiamo detto innanzi che il Vescovo, come padre e pastore, deve ammonire secretamente, secondo il bisogno lo richiede, i chierici che vengono meno ai loro doveri. Queste ammonizioni però non vogliono dirsi *canoniche* a stretto rigore. Le ammonizioni canoniche sono quelle che entrano come elementi processuali nei giudizi, prescritti anche per la validità in molte cause, specie per quelle d'incontinenza (Trid. Sess. 21 c. 6 *de ref.*; Sess. 24, c. 14 *de ref.*), e per la comminazione della scomunica e della sospensione (C. *Reprehensibilis*, 26, et c. *Cum speciali*, 61, *De Appel.*; c. *Sacro*, 48, *de Sent. excomm.*) (1).

(1) Ecco come prescrive il c. *Reprehensibilis*, 26, *De appell.*: “ Praesenti decreto statuimus ut nec praelati, nisi canonica commotione praemissa, suspensionis vel excommunicationis sententiam proferrant in subiectos, nisi forte talis sit culpa, quae ipso suo genere suspensionis vel excommunicationis poenam inducat. ” — Dove le parole *ipso suo genere* vengono spiegate dalla Glossa *ipso facto*. E però, se trattasi di censure comminate dal diritto da incorrersi *ipso facto*, non v'ha bisogno di precedente ammonizione; se poi trattasi di censura *ferendae sententiae* o di censura *ab homine*, allora vuolsi premettere l'ammonizione.

Perciò la Istruzione avverte che queste canoniche ammonizioni devono potersi dimostrare con qualche atto.

Di qui fa d'uopo raccogliere quanta importanza annettano i sacri canoni alle canoniche ammonizioni e quanto sia interessante che i Vescovi li abbiano di mira allorchè trattasi della punizione di un ecclesiastico. Ma in quanti modi possono farsi? e quante? e come?

1.º La Istruzione ne assegna un duplice modo: in forma *paterna e secreta*; ed *in forma legale*.

In forma paterna e secreta l'ammonizione si fa chiamando il reo, e senza testi, e senza che altri il sappia, anzi promettendo al reo medesimo segretezza, lo si ammonisce paternamente a desistere dal male di cui viene accusato, e ad allontanarsi dalle occasioni che a quello possono condurlo. Quando il Vescovo non creda espediente di chiamare il reo presso di sè, può fare l'ammonizione per mezzo d'interposta persona, autorevole però quanto più è possibile, ed a nome del Vescovo. Anzi, secondo la Istruzione, può farla pure per lettera, osservando quello che viene indicato nell'art. XIV, raccomandando cioè la lettera e richiedendo dall'ufficio postale il certificato di presentazione, di ricevimento o di rifiuto.

In forma legale poi l'ammonizione si fa per ordinario coll'intervento di due testi e del cancelliere che ne redige l'atto. Si può fare anche coll'intervento del solo cancelliere, e ancora, con nessun altro intervento, dal solo giudice, dando a firmare al reo il verbale dell'ammonizione (Monacelli *Form. Leg. P. III*, tit. 6, n. 20; Lega *De Iud. Crim.* Vol. IV, P. III, n. 286). Anzi il Monacelli ammette pure che l'ammonizione legale possa farsi per mezzo del cursore della Curia con citazione scritta; e nel caso che non la si voglia ricevere dal reo (trattandosi di cosa notoria), per mezzo dell'affissione in luogo pubblico, donde facilmente possa giungerne al reo la notizia (l. c. n. 65): “ Haec autem canonica monitio debet fieri personaliter ipsi reo, nisi is malitiose latitet, aut impediat se citari, vel maneat in loco,

ad quem non detur tutus accessus: tunc enim satis erit si citatio cum comminatione fiat ad eius domum, vel ad ecclesiae valvas, vel ad alium locum publicum, unde facile possit ad illius notitiam devenire. „

Sta alla discrezione del Vescovo l'adottare o la secreta o la legale ammonizione. Ordinariamentei pei delitti occulti, ovvero poco o non certamente conosciuti, si vuole usare l'ammonizione *secreta*; pei delitti pubblici e notorii, l'ammonizione legale. Ma se il Vescovo crede miglior partito usare l'ammonizione legale, come più efficace, anche per delitti occulti, può farlo, purchè tenga tutto sotto secreto ed imponga pure segretezza a coloro che intervengono all'atto.

2.º Come poi debba farsi l'ammonizione canonica, si deduce dalla parola stessa *ammonizione*. „ Admonitio, dice il Forcellini (*in. h. v.*), actus admonendi seu in memoriam revocandi aut etiam admonendo exhortandi. „ Si contesta al reo la colpa, o il pericolo che si è chiarito in lui, e lo si esorta a correggersi, provvedendo così al proprio bene e ad evitare il rigore del diritto. Quando l'ammonizione si vuole far valere come elemento processuale, giusta il detto innanzi, è necessario ricordare al reo la pena a cui va incontro; e ciò perchè valga poi come prova della sua contumacia. Non è necessario che il delitto sia chiaramente provato, perchè possa farsi l'ammonizione: bastano solo gl'indizii ed una prova semi-piena. In tal caso l'ammonizione si può dare sotto il dubbio della prova, facendo rilevare la gravità della colpa e della pena qualora la colpa sia vera, o la si provi pienamente.

La Istruzione, circa l'ammonizione canonica, avverte di farne risultare sempre da qualche atto la esecuzione: ciò per due ragioni, addotte nell'art. V, che sono: 1.º perchè valga come elemento di giudicatura nel caso di doversi proseguire il giudizio, e 2.º perchè possa giustificarsene l'atto nel caso di interposto appello stragiudiziale. E perciò si è detto che dell'ammonizione in forma legale deve redigersi l'atto o dal Cancelliere, o dal medesimo giudice, quan-

do lo si compie senza attuario. In questo secondo caso sarebbe necessaria la firma pure del reo. Quando il reo non voglia comparire, si manda l'atto scritto di ammonizione per mezzo del cursore, il quale attesterà se si è ricevuto o pur no dal reo; e quest'attestazione, insieme coll'atto o con una copia di esso, varrà ad attestarne la esecuzione.

Quanto poi all'*ammonizione secreta*, il Vescovo baderà a redigerne prima l'atto ed a farlo sottoscrivere anche dal reo. Se l'ammonizione si compie per interposta persona, questa ne scriverà l'atto, e lo firmerà, facendovi apporre se potrà ottenerlo, la firma ancora del reo. Quando poi l'ammonizione si faccia direttamente per lettera raccomandata, se ne ritenga una copia legalizzata e vi si aggiunga il polizzino della posta, che ne attesti il ricapito od il rifiuto. Con questi mezzi il Vescovo potrà provare legalmente la fatta ammonizione.

Gli atti delle *ammonizioni secretae*, o ancora di quelle *legali*, ma per delitti occulti, saranno gelosamente custoditi nell'archivio secreto, la cui chiave dovrà conservarsi dal solo Vescovo.

3.º Ma quante ammonizioni dovranno farsi? — Perchè le ammonizioni abbiano per effetto la censura, specie di scomunica o di sospensione, è mestieri che se ne facciano non meno di tre, ovvero una per tre. Così il c. *Constitutionem*, 9, *De sent. excom.* in 6.: „ Iudices sive monitionibus tribus utantur, sive una pro omnibus observent aliquorum dierum competentia intervalla, nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda. „ La Glossa qui assegna tre modi di fare la triplice ammonizione, ammessi da' DD. Il 1.º è quando tre volte, una dopo l'altra, si fa l'ammonizione, ripetendosi questa per ciascuna volta ed indicandosene il numero progressivo. Il 2.º è quando se ne fa una per tre, designandosi nella stessa ammonizione gl'intervalli di tempo da dover valere per la prima, per la seconda e per la terza ammonizione. Il 3.º è quando si stabilisce un perentorio, ovvero un giorno fisso fino al quale s'intendono fatte tutte

e tre le ammonizioni. Eccone le parole: " Dicit ergo iudex interdum: *monemus te pro prima*: qua finita monet pro secunda: qua finita monet pro tertia etc. — Interdum una monitione facit tres: *sic monemus te quod usque ad talem diem pro primo; talem pro secundo; talem pro tertio etc.* Interdum unam tantum dat dilationem: ut *monemus te quod usque ad talem diem pro primo, secundo et tertio peremptorio a communionem talis* etc: hoc ultimo casu est intervallum inter monitionem et sententiam. „

Il testo del cap. aggiunge: *nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda*: che vuol dire ciò? — Ecco come spiega la Glossa in h. l. v. *necessitas*: " Ut quia partes sunt ad rixam vel arma paratae, nec curant monitiones Episcopi; interdum enim nec locus nec tempus patitur plenius deliberare consilium. Et quandoque res celeritatem desiderat., Quando adunque vi ha pericolo in mora, ovvero ragioni gravi consigliano altrimenti, si può anche omettere l'ammonizione.

E si può omettere, trattandosi di censure comminate dal diritto *latae sententiae* (c. *Reprehensibilis*, 26, *De appell.*). Per quelle comminate dal diritto, ma *ferendae sententiae*, l'ammonizione si può omettere solo se trattasi di delitti, di cui siano notorii il fatto e la contumacia (c. *Bona*, 23, *De elect.*; c. *Ad nostram*, 7, *De iureiurand.*; Reiffenstuel, L. V. tit. 39, § 1, n. 27). Si può anche omettere l'ammonizione nelle sospensioni e negl'interdetti che s'infliggono non come censure, ma come pene di reati commessi. Così Reiffenstuel l. c. n. 28: " *Censura suspensionis et interdicti aliquando non merae censurae, sed ut poenae vindicativae imponuntur et imponi possunt, nulla comminatione praemissa.* „ E lo prova *arg. c. Cum in cunctis*, 7, § *fin. De election.*; c. *Sacro*, 48, *De sent. excomm.*; c. *Exemplum*, 1, *cod. in 6.* — Tranne però questi casi, baderà il Vescovo a non mai omettere l'ammonizione canonica, se vuole che le sue sentenze siano confermate in grado di appello.

Ma quale spazio di tempo deve correre fra una ammonizione e l'altra? Ciò è rimesso tutto al ragionevole arbitrio del giudice, il quale dovrà tener presenti le varie circostanze in cui l'imputato si trovi. Così il Monacelli, seguendo il generale insegnamento de' D D. (*Form. Pr. L. III, Tit. I, form. 10, n. 4*): " *Temporis vero intervallum istius canonicae monitionis est iudici arbitrarium, ita ut auferi aut minui possit pro rerum et facti qualitatem.* „ Bastano perciò anche sei giorni per la triplice ammonizione, due per la prima, due per la seconda e due per la terza (Monacelli l. c. n. 3; Pellegrini P. IV, sect. V, n. 15). Si abbia per tal fine in mira la ragione di questi intervalli, la quale è così esposta dal Reiffenstuel l. c. n. 24: " *Ratio est, tum ut contumacia delinquentis magis appareat; tum ut habeat spatium vel ad satisfactionem praestandam, vel suam defensionem proponendam.* „

§ 6.

Precetto.

" VII. Riuscendo le ammonizioni infruttuose, l'Ordinario prescrive alla Curia che sia ingiunto al delinquente analogo precetto, spiegando in esso quello che il precettato debba fare o non fare, colla comminatoria della corrispondente pena ecclesiastica, nella quale incorrerà in caso di contravvenzione.

" VIII. Il precetto viene intimato al prevenuto dal Cancelliere innanzi al Vicario generale, oppure alla presenza di due testimoni ecclesiastici, o laici di provata probità.

" § 1. L'atto si firma dalle parti che sono presenti, ed anche dal precettato se vuole.

" § 2. Il Vicario generale può imporre ai testimoni il giuramento di conservare il segreto, se la natura del titolo, di cui trattasi, prudentemente lo richieda. „

Spesso le ammonizioni rimangono senza effetto, ed il reo che le disprezza persiste nella sua contumacia. In tal caso si dà luogo ad un formale precetto perchè quegli si ritiri dalla via prava.

Qui può chiedersi in che consista questo precetto; quando possa farsi; come debba farsi.

1.º Il precetto nella Istruzione indicato non faceva parte dell'antica disciplina, almeno come esplicito mezzo giuridico di procedura. È stato introdotto segnatamente per ovviare alle difficoltà che s'incontrano oggidì nei formali giudizi criminali, perchè con esso più facilmente, senza tanta lungheria di procedura, si può ottenere la emenda o la punizione del reo.

Col precetto invero s'ingiunge al chierico delinquente di allontanarsi da luoghi o da persone, in cui vi sia prossimo pericolo di peccato, ovvero siasi già commesso il peccato; o anche s'ingiunge di fare qualche cosa di obbligo, o di tralasciarla se volge in male. E s'ingiunge tutto ciò sotto qualche pena da incorrersi o *ipso facto*, ovvero dopo la sentenza. Quando la pena che si commina è *latae sententiae*, la misura è punitiva di per sè; quando la pena è *ferendae sententiae*, equivale ad una grave e forte ammonizione.

Il precetto suole anche avere un perentorio per incorrere la pena: ma se nessuna determinazione di tempo vi si appone, Mons. Lega, sull'insegnamento del Bizzarri, che riferisce una dichiarazione della Segreteria della S. C. dei VV. e RR., è di opinione che debba durare un anno (P. III, n. 288).

2.º Ma quando può farsi il precetto? Per ordinario, come dalla Istruzione stessa si raccoglie, può farsi dopo le ammonizioni canoniche, tornate inutili. Ma ciò non è di obbligo; giacchè le tre misure preventive non sono indicate da doversi fare tutte e tre, l'una dopo l'altra. Si adopera quella o quelle che più si credono opportune. Solo se il precetto contiene, come pena, qualche censura, fa d'uopo premettere le ammonizioni, secondo fu detto innanzi.

3.º Ma può farsi il precetto prima che sia stato udito il reo, e prima che questi abbia presentate le sue discolpe? Vi è chi opina doversi sempre innanzi chiamare il reo per contestargli gli addebiti e per valutarne le discolpe: e quando sia pienamente provata la sua reità, solo allora potergli intimare il precetto. Noi crediamo doversi qui considerare la pena che si voglia unire al precetto, se è *latae*; oppure *ferendae sententiae*. Se si vuol comminare una pena *latae sententiae*, come quando s'ingiunga al reo di smettere quella tal serva, fra un mese, sotto pena di sospensione da incorrersi *ipso facto*; allora fa d'uopo chiamare precedentemente il reo e contestargli i ricevuti addebiti e udirne le discolpe; e solo quando sia veramente provato il pericolo o la reità, gli si può intimare il precetto colla pena *latae sententiae*. La ragione si è che qui s'infligge una vera pena, benchè *sub conditione*; or questa non si può dare se prima non consti certamente della colpa.— Se poi si vuol comminare una censura non *latae*, ma *ferendae sententiae*, come quando s'ingiunga al reo di non frequentare più quella tal casa o di non ammettere più in casa propria quella tale persona, altrimenti sarebbe punito di sospensione dall'ufficio; in tal caso non è necessaria una prova piena, bastando anche una prova semipiena od indiziaria, avuta o per inquisizione, o per denunzie da persone fededegne, e chiarite opportunamente, come si è detto nel paragrafo 5. La ragione si è che qui non s'infligge una pena, ma si dà solo una minaccia di pena, da comminarsi dopo che siasi provata la trasgressione del precetto; per chiarire la quale occorre un processo almeno sommario.

Si nel primo modo, come nel secondo, fa mestieri che tutto sia consegnato in atti (specie nel primo modo quando al reo si contestino gli addebiti), i quali atti sono necessari o per procedere *ad ulteriora*, o nel caso di appello dalle dette misure preventive. L'appello deve farsi fra dieci giorni dalla notificazione del precetto, e sarà solo in devolutivo non già in sospensivo, vale a dire che, non ostante l'appello,

il precetto ha la sua piena esecuzione anche in quanto alla pena, fino a quando dal giudice superiore non venga rivotato. E ciò giusta il disposto del Tridentino, il quale *Sess. 22, C. 1 de ref.* così stabilisce: " Statuit Sancta Synodus ut quae alias a Summis Pontificibus et a sacris Conciliis de clericorum vita, honestate, cultu doctrinaeque retinenda, ac simul de luxu, commensationibus, choreis, aleis, lusibus, ac quibuscumque criminibus, nec non secularibus negotiis fugiendis copiose ac salubriter sancita fuerunt; eadem in posterum iisdem poenis, vel maioribus, arbitrio Ordinarii imponendis observentur: nec appellatio executionem hanc quae ad morum correctionem pertinet, suspendat „ (1).

3. Ma come dovrà farsi il precetto? La Istruzione stessa lo dichiara nell'art. VIII.— Vi sono varii modi per compierlo:

a) Può farsi al reo chiamato in Curia dal Cancelliere, innanzi al Vicario Generale. — Ma se si facesse innanzi al Vescovo? Sosterrebbe certamente; però non sarebbe secondo le regole canoniche che gli atti giudiziari si compiano dal Vescovo, il quale, come padre e pastore, è bene che deputi al suo Vicario le parti della giustizia. Perciò la Istruzione attribuisce al Vescovo solo il compito delle ammonizioni (V. Lega l. c. n. 288).

b) Può farsi dal Cancelliere innanzi a due testimoni; e ciò anche presente il Vicario generale. I testimoni possono essere o ecclesiastici o laici di provata probità. Ai testi si

(1) Intorno alla interpretazione di questo capo del Tridentino, così dichiarò la S. C. del Concilio in *Sarnen. lib. 2 Decretor.* p. 200 (ap. Pallottini *Coll. Resol. S. C. C.*; v. *Appellatio* § II, n. 49): " S. Congregatio Concilii censuit in causis visitationis et correctionis posse appellari post definitivam; ita tamen ut appellatio non suspendat executionem, prout sancitum est C. 1, Sess. 22 et C. 10, Sess. 24. Quod si Episcopus, compilato processu, formato iudicio, servatis servandis, prout iuris fuerit procedat, non habere locum praedicta decreta. „

può imporre l'obbligo del secreto sotto giuramento; e quest'obbligo deve imporsi allorchè trattasi di delitto occulto, e deve osservarsi anche dagli ufficiali della Curia.

c) Può anche delegarsi (quando il reo abiti altrove e non si possa far venire in Curia) a qualche altro probo ecclesiastico, specie se costituito in dignità, il quale può chiamare il reo, o può recarsi in casa di lui, ed alla presenza di due testimoni gli notifica l'atto. Alle lettere di delegazione si unirà lo schema del precetto, colla ingiunzione, se credasi necessaria od opportuna, del giuramento di segretezza.

In tutti e tre codesti modi si legge il precetto al reo e se ne redige il verbale, che dovrà essere firmato da tutti coloro che sono presenti all'atto, anche dal precettato: quest'ultimo però se si ricusa di apporre la sua firma, non lo si può obbligare.

Ecco il modo, onde deve compiersi il precetto.

§ 7.

Punizione ex informata conscientia.

" IX. In quanto poi alle misure *penali*, avvertano i reverendissimi Ordinarii, che con la presente istruzione non s'intendono derogate le solennità dei giudizi volute dai sacri Canoni, Costituzioni Apostoliche ed altre ecclesiastiche disposizioni, ove queste possano liberamente ed efficacemente applicarsi: ma le forme economiche mirano a provvedere per quei casi e per quelle Curie, in cui non si possa o non si creda espediente attuare i solenni procedimenti. Rimane pure nel suo pieno vigore il rimedio stragiudiziale *ex informata conscientia* pei reali occulti, decretato dal S. Concilio di Trento nel cap. 1 sess. 14 de *Reform.*, da adottarsi con quelle regole e riserve che ha costantemente osservate nella interpretazione di detto capo la S. Congregazione del Concilio in più risoluzioni ed in specie nella *Bosnien. et Sirmien. 20 Decembre 1873.* „